VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI 1-790

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, BIANCHI FORTUNATO, GIORDANO, MAGRI', MARTINI MARIA ELETTA, MARCHETTI, MICHELI PIETRO

Presentata il 20 settembre 1972

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione

Onorevoli Colleghi! — L'unita proposta di legge che sottoponiamo, anche in questa legislatura, all'esame del Parlamento scaturisce, in primo luogo, dalla esigenza di far fronte alle urgenti necessità di personale dell'amministrazione della pubblica istruzione, che pur risolte in astratto a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non possono essere soddisfatte con immediatezza in quanto le procedure previste dalle norme vigenti per il reclutamento di personale comportano tempi di attuazione molto lunghi.

Per ovviare a tale difficoltà, si propone innanzitutto con l'articolo 1 che i concorsi interni da bandire ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 vengano espletati con procedura abbreviata che, d'altra parte, è stata prevista – proprio per accelerare l'iter concorsuale negli analoghi provvedimenti di ampliamento degli organici emanati contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 in attuazione dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ci si riferisce all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 ed agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278.

In secondo luogo, con l'articolo 2, si propone la riduzione dei periodi di permanenza nelle varie qualifiche iniziali delle singole carriere da ricoprire con pubblici concorsi. È questa una norma generalmente accolta da ogni provvedimento di ampliamento degli organici per soddisfare l'interesse che hanno le singole amministrazioni a poter eliminare le proprie carenze di personale. Proprio nel settore della pubblica istruzione tale norma si è concretata nel disposto di cui all'articolo 41

### VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 concernente l'ampliamento dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi precedente al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Infine, con l'articolo 3, si propone che gli idonei dei pubblici concorsi banditi dopo il 1º gennaio 1967, che non abbiano beneficiato per mancanza di posti del disposto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 siano nominati in ruolo. Anche tale norma corrisponde alla *ratio* dell'intera presente proposta di legge.

Le altre norme del provvedimento che si propone, hanno invece lo scopo di eliminare alcuni inconvenienti che sono stati riscontrati nella pratica attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

In particolare, l'articolo 4 tende a salvaguardare le legittime aspettative di quei funzionari direttivi dell'amministrazione scolastica periferica che con l'unificazione dei ruoli, attuata dal provvedimento di revisione degli organici del Ministero della pubblica istruzione, si sono visti precludere la possibilità, che avevano anteriormente, di essere scrutinati per la promozione alla qualifica di provveditori agli studi. La norma, d'altronde, non danneggia i funzionari provenienti dal ruolo dell'amministrazione centrale, in quanto essa fa espresso riferimento alla preesistente dotazione organica destinata esclusivamente ai vice provveditori, dotazione nei cui confronti essi non potevano vantare alcuna aspettativa.

L'articolo 5 elimina un difetto tecnico del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283. L'ultimo articolo corrisponde all'esigenza funzionale di adeguare le qualifiche della carriera direttiva di ragioneria alle effettive funzioni svolte dal personale di tale carriera, del tutto corrispondenti a quelle dei funzionari dell'analoga carriera direttiva amministrativa.

# PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I posti delle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alla tabella A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, da ricoprire ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono conferiti, mediante concorso per esame consistente in un colloquio sulle materie che saranno indicate nei rispettivi bandi, agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione scolastica periferica. I bandi medesimi stabiliranno, inoltre, i programmi di esame, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici. Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, coloro che appartengono alle carriere ausiliarie e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella carriera:

#### VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto amministrativa, coloro che appartengono alle carriere esecutive, amministrative e tecniche, e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, in mancanza, abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
- c) per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto di ragioneria, coloro che appartengono alla carriera esecutiva e siano in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero di diploma di qualifica di addetto alla contabilità aziendale o di contabile di azienda, conseguito in un istituto professionale statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;
- d) per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera direttiva, coloro che appartengono alla carriera di concetto amministrativa e siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative o in materie letterarie o in pedagogia o in lingua e letteratura straniera o in economia e commercio o in scienze economiche o, in mancanza, abbiano maturato un'anzianità di quattro anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa sono ammessi gli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, in possesso del prescritto titolo di studio.

# ART. 2.

Gli impiegati dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica di cui alla tabella A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, beneficeranno, per una sola volta ed entro un quinquennio, a domanda, di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti per l'accesso ad una delle qualifiche superiori.

## ART. 3.

Gli idonei dei concorsi pubblici di accesso dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e dei provvedito-

### VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rati agli studi di cui alle tabelle A, B, C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, banditi in data non anteriore al 1º gennaio 1967 ai sensi della predetta legge, che non abbiano beneficiato dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono assunti nei ruoli organici di cui alla tabella A) annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283,

Le nomine degli idonei sono disposte con l'osservanza delle modalità indicate nel terzo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

### ART. 4.

I direttori di divisione, provenienti dalla soppressa qualifica di vice provveditore agli studi, conservano, nella nuova qualifica, la anzianità maturata nella qualifica di provenienza ai fini dell'ammissione dello scrutinio per la promozione ad ispettore generale nel limite dei posti riferibili alla preesistente dotazione organica di provvedere agli studi di cui alla tabella A) annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

# ART. 5.

I funzionari di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nella qualifica di ispettore generale con l'osservanza delle norme indicate nel secondo comma del succitato articolo 2.

# ART. 6.

Le qualifiche di ispettore generale di ragioneria, di ispettore capo di ragioneria e direttore di ragioneria di prima classe, di direttore di ragioneria di seconda classe e di vice direttore di ragioneria indicate nella tabella A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e relative al ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, sono sostituite dalle seguenti qualifiche: ispettore generale, direttore di divisione e ispettore capo, direttore di sezione e consigliere.